

**COMUNE DI CARONNO VARESINO
(VARESE)**

**REGOLAMENTO INERENTE GLI ASPETTI DI ACUSTICA
AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE**

CAPO I ATTIVITA' SOGGETTE A VALUTAZIONI ACUSTICHE

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni di cui alla legge n. 447 del 26.10.95 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.3.1991, con il quale sono stati fissati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambiti abitativi e nell'ambiente esterno.
2. Le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

ART. 2 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 277 del 15.8.1991.

ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nei successivi commi si evidenziano le attività per le quali risulta obbligatoria la produzione di una valutazione acustica realizzata e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge 447/95 e della legge regionale Lombardia n.13/2001.

ART. 4 INFRASTRUTTURE VIARIE

1. E' necessario produrre la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L.447/95, L.R. 13/2001) per la realizzazione di strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), (classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni).
2. I contenuti della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono stabiliti nella Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002.

ART. 5 DISCOTECHES, CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI, IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

1. E' necessario produrre la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L.447/95, L.R. 13/2001) per:
 - discoteche;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
 - b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
2. I contenuti della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono stabiliti nella Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002.

ART. 6 ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI COMMERCIALI

1. Contestualmente alle domande per il rilascio di concessioni edilizie, o comunque sempre prima dell'inizio delle opere edilizie, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali è necessario produrre la seguente documentazione:

- 1) la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L.447/95, L.R. 13/2001);
- 2) relazione tecnica sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale (L.R.13/2001).

2. Relativamente ad attività di cui al comma 1 oggetto di variazione o nel caso di insediamento di nuova attività, contestualmente alle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio, dovrà essere prodotta la Valutazione di Impatto Acustico.

ART. 7 SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA

1. Nuovi insediamenti

Contestualmente alle domande per il rilascio di concessioni edilizie delle seguenti opere:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo.

è necessario produrre la seguente documentazione:

- 1) Valutazione Previsionale Clima Acustico preliminarmente alle opere edilizie previste (L.447/95, L.R. 13/2001). I contenuti della Valutazione Previsionale di Clima Acustico sono stabiliti nella Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002
- 2) relazione tecnica contenente la valutazione e la dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997).

2. Interventi sul patrimonio edilizio di insediamenti esistenti

I progetti relativi ad **interventi sul patrimonio edilizio esistente** che ne modificano in modo sostanziale le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione di un tecnico competente in acustica o del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e dai regolamenti comunali.

ART. 8 PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI

1. E' necessario produrre la Valutazione Previsionale Clima Acustico preliminarmente alle opere edilizie previste (L.447/95, L.R. 13/2001) per parchi pubblici urbani ed extraurbani.

ART. 9 INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

1. Nuovi insediamenti residenziali

Contestualmente alle domande per il rilascio di concessioni edilizie per nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:

| Opere | Distanza |
|--|---|
| Aeroporti, aviosuperfici, eliporti | Entro le fasce di rispetto aeroportuale |
| Strade di tipo A | Entro 250 metri dal ciglio stradale |
| Strade di tipo B, C e D | Entro 100 metri dal ciglio stradale |
| Strade di tipo E e F | Immedie vicinanze |
| Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia | Entro 250 metri dal ciglio ferroviario |
| Discoteche | Immedie vicinanze |
| Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi | Immedie vicinanze |
| Impianti sportivi e ricreativi | Dipende dal tipo di impianto |

E' necessario produrre la seguente documentazione:

- 1) Valutazione Previsionale Clima Acustico preliminarmente alle opere edilizie previste (L.447/95, L.R. 13/2001)
- 2) relazione tecnica contenente la valutazione e la dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997).

2. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

I progetti relativi ad **interventi sul patrimonio edilizio esistente** che ne modifichino in modo sostanziale le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione di un tecnico competente in acustica o del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e dai regolamenti comunali.

CAPO II AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 10 – CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Le attività temporanee quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari od impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal Dirigente anche in deroga ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONE – RICHIESTA

1. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla presumibile data di inizio dell'attività e deve contenere i seguenti dati: per i cantieri edili:

- a) elenco dei singoli macchinari od impianti rumorosi e relativa attestazione di conformità alle direttive CEE, recepite con D.M. n. 588 del 28.11.87 e DD.LL. n. 135 e 137 del 17.11.1989;
- b) l'esatta ubicazione del cantiere;
- c) nominativo del responsabile e sede legale della ditta che effettua i lavori;
- d) il numero di concessione o di autorizzazione edilizia o la data della comunicazione di esecuzione opere interne;
- e) la durata dei lavori e la data d'inizio;

per le manifestazioni:

- a) la data, la durata e il luogo in cui si svolge;
- b) il responsabile organizzativo;
- c) le modalità di svolgimento;
- d) i tipi di impianti o macchinari rumorosi utilizzati.

ART. 12 – AUTORIZZAZIONE – RILASCIO

1. Il Comune, sentito il parere della competente A.R.P.A., può rilasciare l'autorizzazione, in deroga ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale e dal presente regolamento, fermo restando quanto segue:

a) per i cantieri edili, il rigoroso rispetto dei seguenti orari:

– dalle ore 8 alle ore 19:30 con un intervallo dalle ore 12.30 alle ore 13.30 nei giorni da lunedì a venerdì;

Inoltre, il livello di rumorosità (Leq) non dovrà comunque superare i 70 dB (A). Tale limite si intenda fissato al perimetro della zona in cui viene svolta l'attività oggetto della deroga. E' fatto divieto assoluto di utilizzare alcun tipo di macchinario rumoroso nei giorni festivi.

b) per le manifestazioni temporanee quali feste popolari, circhi, luna park ecc., il livello di rumorosità (Leq) non dovrà superare i 70 dB(A), fissato al perimetro esterno della zona nella quale si svolge l'attività. Il Comune, potrà ordinare, di volta in volta, prescrizioni diverse a seconda del luogo in cui si colloca la manifestazione, soprattutto in considerazione del disturbo che la stessa potrebbe arrecare alla popolazione residente. In particolare potrà stabilire orari più restrittivi e limitazioni per le singole sorgenti di rumore.

ART. 13 – ATTIVITA' DI DURATA MASSIMA GIORNALIERA

1. Le attività e/o manifestazioni che comportino l'uso di macchinari od impianti rumorosi, di durata non superiore ad un giorno, si intendono autorizzate in via generale, se comunicate al Dirigente con un preavviso di almeno sette giorni, purché rispettino orari e limiti massimi di seguito indicati:

a) lavori di manutenzione interna di edifici vigono gli orari per i cantieri

b) manifestazioni politiche, sindacali e simili, spettacoli teatrali, musicali, sagre, fiere, orari dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00 con limite massimo pari a 70 dB (A)

Qualora la medesima attività o manifestazione di durata giornaliera sia ripetuta più volte nell'arco dell'anno si considera al pari delle attività di cui all'art. 12 ed è pertanto soggetta ad autorizzazione comunale. Per essa, se non vengono modificate le condizioni in cui si svolge (stesso luogo e stessa strumentazione), sarà sufficiente un'autorizzazione omnicomprensiva.

3. Il Comune, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, potrà prescrivere orari di svolgimento delle suddette attività e/o manifestazioni diversi da quelli sopra indicati.

4. Il Comune, qualora si manifestino situazioni di particolare urgenza, emergenza e/o pericolo per la pubblica incolumità, potrà consentire interventi immediati, anche in deroga ad orari e limiti massimi di rumorosità previsti nel presente regolamento.